



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

e, p.c. Capo di Gabinetto del Ministro
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Capo del DMS
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Regione Siciliana
Assessorato TCT
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

DIV 7
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: DL 24 marzo 2022 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
Attività consentite con green pass “base” o “rafforzato” e uso dei DPI.
Nuove istruzioni per gli esami di teoria per il conseguimento delle abilitazioni alla guida

Come è noto, con circolare prot.n. 519 dell'11 gennaio u.s. si è data informazione delle modifiche apportate all'articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (di seguito “DL n. 52 del 2021”), intese a disciplinare **Attività consentite con green pass “base” o “rafforzato”**.

E' altresì noto che nella GU n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il **DL 24 marzo 22, n. 24** recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”: si rende quindi necessario aggiornare le istruzioni già impartite sul punto alla luce delle nuove disposizioni.

Ai fini di quel che qui rileva, gli articoli 6, co. 2, e 7, co. 1, del citato DL n. 24 del 2022 hanno modificato a **decorrere dal 1 aprile 2022** il tenore degli articoli 9-bis e 9-bis.1 del citato DL n. 52 del 2021, rispettivamente in materia di “*impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto **green pass base***” e di “*impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto **green pass rafforzato***”: disposizioni che sono **applicabili fino al 30 aprile 2022** e che prevedono **tassativamente** i casi in cui può essere richiesto il possesso dell'uno o dell'altro.

Nulla è innovato quanto alle esenzioni dall'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 rispetto a quanto già illustrato con la circolare prot. n. 519 dell'11 gennaio 2022.

Inoltre l'articolo 6 del citato DL n. 24 del 2022 ha introdotto l'articolo 10 quater al DL n. 52 del 2021, in materia di “*dispositivi di protezione delle vie respiratorie*”. Tale articolo 10-quater, dopo aver indicato nel comma 1 i **casi tassativi in cui è richiesta una mascherina FFP2**, dispone, nel comma 2, che “*Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie*”, che, residualmente rispetto al comma 1, possono essere anche mascherine chirurgiche.

Si raccomanda agli Uffici in indirizzo di voler prendere visione delle disposizioni su menzionate e monitorare la tabella di sintesi predisposta dal Governo (raggiungibile dal link [Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite | www.governo.it](#) e periodicamente aggiornata).

Tutto ciò premesso, ed in coerenza con un ordinato ripristino delle attività coerente con il graduale superamento dello stato di emergenza **da COVID-19**, con riferimento agli esami di teoria per il conseguimento delle abilitazioni alla guida, si dispone che, **a far data dal 2 maggio p.v.**, il coefficiente di riempimento delle aule esami, per ciascun turno, sia non inferiore a 2,5 mq/ (n. candidati + 1 esaminatore) e cioè tale da garantire comunque un utile distanziamento fra gli occupanti. Ove siano stati installati schermi parafiatto in plexiglass su tre lati delle postazioni d'esame, il predetto rapporto potrà essere ridotto a **2mq/occupante**.

(ing. Pasquale D'Anzi)